

ANALISI E APPROFONDIMENTI

RISPARMIO & LEGGI / LA TRASPARENZA DOPO IL DECRETO PINZA

Doppio binario per le polizze finanziarie

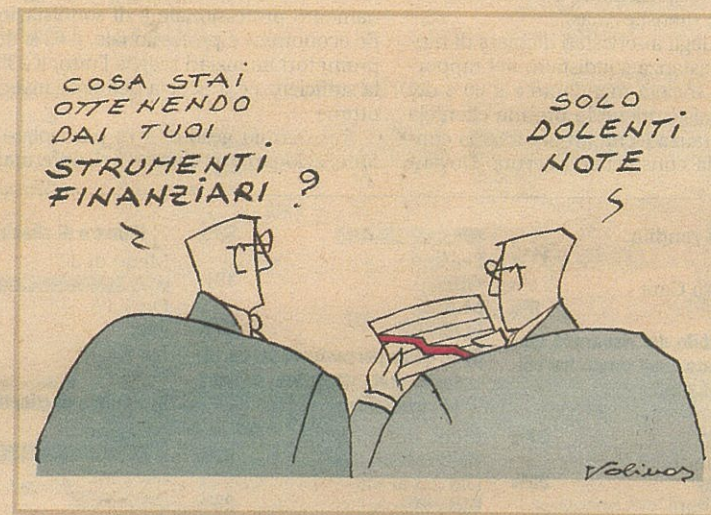
Il d.lgs. n. 303/2006, cosiddetto decreto Pinza, a distanza di più di un anno, ha cercato di correggere le problematiche che si erano aperte a seguito della emanazione della legge sul risparmio (l. n. 262/2005). Come noto, con l'abrogazione dell'art. 100, comma 1, lett. f) era venuta meno l'esenzione dei prodotti bancari e dei prodotti assicurativi dalla disciplina della sollecitazione all'investimento. Con il decreto correttivo si è modificata la nozione di prodotti finanziari che, oltre ai già compresi prodotti finanziari emessi da banche, ha ora incluso i depositi bancari e postali che siano rappresentati da strumenti finanziari.

E' stata poi introdotta la nuova categoria dei «prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazioni» in cui sono state incluse esclusivamente: (i) le polizze e le operazioni di cui al ramo vita III (ossia le polizze unit linked ed index linked), le polizze e le operazioni di cui al ramo vita V (ossia i contratti di capitalizzazione). Questa modifica va salutata con favore se non altro in termini di chiarezza, in quanto ha risolto l'imbarazzante situazione creata dalla legge risparmio che, dopo aver abrogato l'esenzione, non aveva poi chiarito quali tra i prodotti assicurativi avessero effettivamente un contenuto finanziario tale da farli assurgere alla categoria di prodotti finanziari. Il decreto correttivo, però, pro-

Per questi prodotti il decreto impone le regole su forma e adeguatezza se a venderli sono gli intermediari e quelle del Codice delle Assicurazioni se a distribuirli sono gli assicuratori

prio in merito ai prodotti finanziari assicurativi comporta una abrogazione parziale ed implicita del Codice delle assicurazioni, assoggettando questi prodotti alla disciplina del prospetto informativo, invece del regime normale della nota informativa, ed alle regole degli art. 21 e 23 del Tuf in tema di norme di comportamento e disciplina sui contratti (forma, onere della prova).

A conferma dell'abrogazione implicita del Codice delle assicurazioni vi è proprio l'art. 25 bis del Tuf in cui, nella versione corretta dal decre-



to, con riferimento all'applicabilità di dette norme scompare per i prodotti assicurativi l'espressione «in quanto compatibili». Viene da chiedersi se un tema così importante non fosse stato preferibile un intervento esplicito.

Il decreto correttivo interviene anche sulla commercializzazione dei prodotti modificando il disposto dell'art. 30, comma 9, del Tuf. Secondo l'ultima versione la disciplina dell'offerta fuori sede si applica: ai prodotti finanziari (e quindi alle due categorie in cui tale nozione si divi-

de: (i) strumenti finanziari, (ii) ogni altra forma di investimento avente natura finanziaria) ed ai prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazioni, ma in questo caso limitatamente ai soggetti abilitati. Questi ultimi sono tassativamente definiti dal Tuf e sono rappresentati dagli intermediari di natura finanziaria come le imprese di investimento, le banche, le finanziarie ex 107 Tub. Il che significa che la disciplina dell'offerta fuori sede e, conseguentemente, l'obbligo di impiego dei promotori finanziari trova applicazione solo

I punti chiave del provvedimento

Art. 1, comma 1, lett. u) Tuf

Prodotti finanziari:

Gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria. Non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari.

Art. 1, comma 1, lett. w-bis)

Prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione:

Le polizze e le operazioni di cui ai rami vita III e V di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con esclusione delle forme pensionistiche individuali di cui all'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.

Art. 30, comma 9, TUF

Offerta fuori sede:

Il presente articolo si applica anche ai prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari e, limitatamente ai soggetti abilitati, ai prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione.

nel caso in cui il prodotto finanziario assicurativo venga distribuito attraverso detti intermediari. In questo modo evidentemente si instaura un regime del "doppio binario", in quanto resta salva la facoltà per le imprese assicurative di distribuire le polizze a contenuto finanziario per il tramite degli intermediari assicurativi (agenti, broker, produttori diretti) ed in quel caso peraltro a tali soggetti si applicheranno le norme del codice delle assicurazioni e non quelle del Tuf.

Luca Zitiello